

pubblica non ha facoltà di pubblicarlo, può sicuramente impedirne la distribuzione, ma non pel concetto del giornale, bensì per la mancanza delle materiali formalità.

Ma è ben diverso il caso a cui si riferisce l'attuale discussione; si tratta in esso di giornali già autorizzati, e di cui si fece il deposito presso il procuratore del Re; non doveva esservi per conseguenza alcuna specie d'impedimento nella loro distribuzione.

Io credo di aver detto abbastanza per provare che non si può addurre scusa nessuna rispetto agli abusi che ho citati.

Signori, unitamente alla libertà della stampa, il proclama dell'8 febbraio 1848 portava molti altri benefici: libertà di stampa, per chi sapeva scrivere e leggere; diminuzione del prezzo del sale, per chi non sapeva leggere. Ebbene, se noi andiamo avanti così; se noi non avremo nè libertà di stampa per le classi più intelligenti, nè alleviamento materiale ai più bisognosi, io non so che cosa il popolo nostro dirà della libertà di cui vogliamo ch'egli goda. (Bene! a sinistra)

A mio avviso questa discussione, che io non cercherò di prolungare; la risposta data dall'onorevole ministro; l'andamento generale delle cose, sulle quali non mi distenderò, provano che sarebbero necessarie alcune energiche deliberazioni; ma queste non sono in mio potere. Io mi riserverò di promuoverle quando crederò di poter riuscire.

**PRESIDENTE.** Nessuno più domandando la parola, questo incidente non ha seguito.

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER CESSIONE DI UN FABBRICATO IN ALESSANDRIA.**

**ERCOLE, relatore.** Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge per approvazione del contratto 18 gennaio 1864, portante cessione del fabbricato demaniale, già caserma di porta Savona in Alessandria, a titolo di permuta.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI CIRCA I PROVENTI DELLE TASSE PECUNIARIE.**

**PRESIDENTE.** Passiamo alla discussione del progetto di legge concernente disposizioni relative ai proventi delle pene pecuniarie.

In attesa che arrivi il signor ministro delle finanze, che interverrà fra pochi momenti alla seduta, apro la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola, dichiarerò chiusa la discussione generale, ma prima di passare a quella degli articoli aspetteremo che venga il ministro delle finanze per sentire se accetta il progetto della Commissione.

**MINERVINI.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINERVINI.** Mi permetto di far osservare che dal momento che siamo obbligati di attendere l'arrivo del signor ministro per le finanze per procedere oltre nella discussione degli articoli di questo disegno di legge, converrebbe riserbar egualmente la discussione generale e passar per ora a qualche altra cosa.

Non è una proposta ch'io intenda fare, sibbene una osservazione che sottometto alla temperanza de'miei onorevoli colleghi.

**PRESIDENTE.** Farò osservare all'onorevole Minervini che la discussione generale non si limita a sapere se si debba prendere a tema della votazione piuttosto il progetto ministeriale che quello della Commissione, ma si aggira piuttosto sui principi fondamentali del progetto di legge. Poteva quindi la discussione generale farsi anche prima che il ministro dichiarasse se accettava o no il progetto della Commissione.

D'altronde ho domandato appunto se qualcuno intendeva parlare: nessuno chiese la parola, ed io dichiarai chiusa la discussione generale. Aspettiamo ora che venga il ministro per le finanze. In seguito alle dichiarazioni che egli farà, ciascuno è libero di chiedere la parola; e quando venga la discussione degli articoli, se alcuno credesse di estendere le sue osservazioni ad alcuni argomenti che avrebbe trattati nella discussione generale, gliene sarebbe aperto l'adito, sempre attenendosi al soggetto speciale degli articoli stessi.

**MINERVINI.** Dietro queste osservazioni dell'onorevole presidente, non ho a replicare, e mi attengo precisamente a quanto egli ha detto.

**PRESIDENTE.** Essendo ora presente il signor ministro delle finanze, lo invito a dichiarare se accetta il progetto della Commissione.

**SELLA, ministro per le finanze.** Accetto il progetto della Commissione salvo alcuna modificazione che mi riserbo di accennare partitamente quando vengano in discussione gli articoli a cui si riferiscono.

**MINERVINI.** Domando la parola sull'articolo 3.

**PRESIDENTE.** « Art. 1. Il provento delle pene pecuniarie, quello delle oblazioni o transazioni legittimamente approvate appartiene all'erario nazionale, sempre che si tratti di contravvenzioni alle leggi od ai regolamenti d'interesse nazionale.

« Fino a che non sarà unificato il sistema del notariato in tutta Italia, rimarranno in vigore nelle provincie meridionali le disposizioni della legge del 23 novembre 1819 e del decreto dell'11 aprile 1829 sulla compartecipazione delle Camere notarili al prodotto delle multe inflitte ai notai. »

**CATUCCI.** Domando la parola.

Io domanderò al relatore della Commissione se, invece della parola *nazionale*, potesse sostituirvi la parola *generale* in fine del primo comma di questo articolo, perocchè io non comprendo come, semprechè si faccia contravvenzione alle leggi od ai regolamenti di